



COMUNICATO UFFICIALE N.190

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 18 Settembre 2024 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

1) RICORSO DEL CALCIATORE Marco BELLONI/SSD ARL FUTSAL PISTOIA

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 18.9.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Marco Belloni del 18.6.2024, ricevuto a mezzo pec il 28.6.2024 e regolarmente notificato alla SSDARL Futsal Pistoia il 19.6.2024 (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio della SSDARL Futsal Pistoia (nel termine perentorio prescritto dall'art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.) seppur ritualmente chiamata nel procedimento,

PRESO ATTO

della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dal legale del calciatore;

VALUTATI

il ricorso e la documentazione allegata di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale del proprio difensore, all'udienza fissata;

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ex art. 94 *ter* N.O.I.F. sottoscritto con la SSDARL Futsal Pistoia nel quale è previsto, per la stagione sportiva 2022/2023, un compenso lordo annuo forfettariamente determinato in euro 12.000,00.

Il sig. Belloni, in particolare, ha dedotto che la società, nonostante egli avesse adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni, gli avrebbe corrisposto il minor importo di euro 6.000,00, venendo, poi, meno anche al successivo accordo del 3.11.2023 – che prevedeva il pagamento della somma ancora dovuta in quattro rate da euro 1.500,00 scadenti rispettivamente il 3.1.2024,

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

28.2.2024, 31.3.2024 e 30.4.2024 – avendo versato – il 18.1.2024 – il minor importo di euro 1.000,00, ragione per la quale ne ha chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 5.000,00.

All'udienza del 18.9.2024 il sostituto processuale nominato dal difensore del ricorrente si è riportato al ricorso introduttivo, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

La C.A.E. ritiene fondato il ricorso considerato che la SSDARL Futsal Pistoia non si è costituita in giudizio e, dunque, non ha contestato la debenza delle somme vantate dal sig. Belloni, con la conseguenza che la controversia non può che essere decisa sulla base dell'accordo economico, il quale offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la sua conclusione sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. Con riferimento al *quantum debeatur* si deve, invece, tenere conto dell'importo *medio tempore* corrisposto dalla società convenuta, nella misura dichiarata dal ricorrente nell'atto introduttivo.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la SSDARL Futsal Pistoia debba essere condannata al pagamento dell'importo di euro 5.000,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la SSDARL Futsal Pistoia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore del sig. Marco Belloni dell'importo di euro 5.000,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Ordina alla SSDARL Futsal Pistoia di comunicare alla Divisione Calcio A/5i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Davie PAUSELLI/A.C.CITTA' DI CASTELLO

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 28 giugno 2024, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Davide PAUSELLI (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Gubbio il 5 luglio 2003, ha esposto quanto segue:

nella stagione sportiva 2022/2023 ha sottoscritto un accordo economico, con durata dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, con la AC Città di Castello SSD ARL (nel seguito, la Società) che prevedeva un compenso globale lordo di euro 4.000,00 (quattromila/00);

nel mese di dicembre 2022 il calciatore è stato trasferito in altro club;

la Società ha pagato due mensilità – agosto e settembre – per complessivi euro 800,00 (ottocento/00).

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la Società al pagamento della somma di euro 800,00 (ottocento/00), oltre interessi e rivalutazione. Altresì ha chiesto l'audizione personale, anche a mezzo di nominati procuratori.

La Società non si è costituita in giudizio e, dunque, nulla può asserirsi in ordine all'an ed al quantum della pretesa del calciatore, che, in assenza di controdeduzioni, non può che essere ritenuta fondata.

La causa è venuta in discussione all'udienza del 18 settembre 2024, in assenza di parte ricorrente. Va rilevato infine che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la AC Città di Castello SSD ARL a riconoscere al Sig. Pauselli, come in epigrafe individuato, la somma di euro 800,00 (ottocento/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente; dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. ordina alla AC Città di Castello SSD ARL, di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo MONTANINO/MATERA FC SSD

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 18.09.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del Calciatore MONTANINO Riccardo ricevuto a mezzo pec il 26.06.2024, regolarmente notificato alla F.C. MATERA S.S.D.A R.L.

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della F.C. MATERA S.S.D.A R.L.

VALUTATI

tutti gli scritti e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale (giusta delega depositata in atti) all'udienza del 18.09.2024

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la F.C. MATERA S.S.D.A R.L, per la stagione sportiva 2023/24, a fronte di un compenso globale lordo di Euro 4.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dalla Società Sportiva la minor somma di euro 3.600,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna del F.C. MATERA S.S.D.A R.L al pagamento della somma di Euro 400,00.

La parte ricorrente, in data 9.07.2024, ha inviato alla CAE una PEC - con annessa la richiesta, firmata dal Calciatore, di dichiarare cessata la materia del contendere – avendo la F.C. MATERA S.S.D.A R.L. adempiuto al pagamento di € 400,00 e che tale pagamento soddisfa ed estingue l'obbligazione richiesta. Il ricorrente virtualmente presente attraverso il suo legale conferma quanto appena trascritto

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti per le causali di cui in motivazione, preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone altresì che la tassa reclamo versata venga incamerata.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco FELLECA/BRINDISI FBC

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 18.09.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del Calciatore FELLECA Francesco ricevuto a mezzo pec il 19/06/2024, regolarmente notificato alla S.S. BRINDISI FOOTBALL CLUB

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della S.S. BRINDISI FOOTBALL CLUB

VALUTATI

Tutti i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la S.S. BRINDISI FOOTBALL CLUB, per la stagione sportiva 2022/2023, a fronte di un compenso globale lordo per Euro 24.492,00. Il ricorrente, in particolare ha dedotto di aver ricevuto la minor somma di Euro 20.000,00 pertanto, ha chiesto la condanna della S.S. BRINDISI FOOTBALL CLUB al pagamento della somma di € 4.492,00 per importo contrattuale non corrisposto. La Commissione accertata la fondatezza del ricorso ritiene che la S.S. BRINDISI FOOTBALL CLUB debba essere condannata al pagamento dell'importo precisato in udienza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la S.S. BRINDISI FOOTBALL CLUB, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. FELLECA Francesco dell'importo di Euro 4.492,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Ordina alla S.S. BRINDISI FOOTBALL CLUB di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Giacomo UGAS/SSD ARL FUTSAL PISTOIA

La C.A.E. riunitasi in data 18.09.2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore JACOPO UGAS, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. alla società S.S.D. FUTSAL PISTOIA e successivamente trasmesso a questa Commissione,

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola;

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione;

OSSERVA

quanto segue:

Il sig. JACOPO UGAS espone di aver sottoscritto apposito accordo economico con la S.S.D. FUTSAL PISTOIA per lo svolgimento dell'attività sportiva per la stagione 2022/2023.

Il ricorrente ha ritualmente adito codesta Commissione con ricorso notificato per ottenere il pagamento delle somme previste dal predetto accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., il quale prevedeva un compenso annuo lordo di Euro 9.000,00.

Lo stesso espone di aver regolarmente svolto le prestazioni sportive e, ciononostante, la S.S.D. FUTSAL PISTOIA avrebbe corrisposto il solo minor importo di € 5.600,00, ragion per cui l'odierno ricorrente risulterebbe creditore di € 3.400,00.

La S.S.D. FUTSAL PISTOIA, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dal Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che la S.S.D. FUTSAL PISTOIA non si è costituita in giudizio, con la conseguenza che può ritenersi pacificamente esistente il credito azionato, il quale risulta documentalmente provato per mezzo dell'accordo economico sottoscritto e regolarmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, dichiara la contumacia della S.S.D. FUTSAL PISTOIA, accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. JACOPO UGAS della somma di Euro 3.400,00 (tremilaquattrocento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Ordina alla predetta società di comunicare alla Divisione Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del ricorrente regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DELLA CALCIATRICE Antonella PLEVANO/A.S.D.FEMMINILE MOLFETTA

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 18.09.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della Calciatrice PLEVANO Antonella ricevuto a mezzo pec il 20.05.2024, regolarmente notificato alla A.S.D. FEMMINILE MOLFETTA

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della A.S.D. FEMMINILE MOLFETTA

VALUTATI

tutti gli scritti e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale (giusta delega depositata in atti) all'udienza del 18.09.2024

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la A.S.D. FEMMINILE MOLFETTA, per la stagione sportiva 2022/23, a fronte di un compenso globale lordo di Euro 8.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall'Associazione Sportiva la minor somma di Euro 6.500,00 e, pertanto, chiede la condanna del A.S.D. FEMMINILE MOLFETTA al pagamento della somma di Euro 1.500,00.

La parte ricorrente, in data 07.08.2024, ha inviato una PEC - con annessa la richiesta, firmata dal Calciatore, di dichiarare cessata la materia del contendere – avendo la A.S.D. FEMMINILE MOLFETTA adempiuto al pagamento di € 1.500,00 e che tale pagamento soddisfa ed estingue l'obbligazione richiesta. Il ricorrente virtualmente presente attraverso il suo legale conferma quanto appena trascritto. In data 23/09/2024 il ricorrente per il tramite del suo legale trasmette PEC alla CAE che la allega al fascicolo dove viene ribadita l'estinzione dell'obbligazione per effetto del pagamento

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti per le causali di cui in motivazione, preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone altresì che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Marco Di Lello

Publicato in Roma il 10 Ottobre 2024

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente
Giancarlo Abete